



**ACCORDO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PER LA GESTIONE E
LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA
CERTOSA DI PISA IN CALCI**

tra il

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (d'ora innanzi denominato Ministero), nelle sue articolazioni periferiche:

— DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA TOSCANA (d'ora innanzi denominata Direzione Regionale), con sede a Firenze, Lungarno Anna Maria Luisa de' Medici 4, rappresentata dal Direttore, dott. Maddalena Ragni,

— SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI, PAESAGGISTICI, STORICI, ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO (d'ora innanzi denominata Soprintendenza), con sede a Pisa, Lungarno Pacinotti 46, rappresentata dal Soprintendente, arch. Agostino Bureca,

e la

UNIVERSITÀ DI PISA (d'ora innanzi denominata Università), con sede a Pisa, Lungarno Pacinotti 43, rappresentata dal Rettore Pro Tempore Prof. Massimo Augello.

Premesso

che la Certosa di Pisa in Calci (d'ora innanzi Certosa) è complesso monumentale di proprietà demaniale in consegna alla Soprintendenza per i Beni Architettonici Paesaggistici Storici Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Pisa e Livorno;

che con Determinazione prot. 60859 del 14.07.1978 il Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Demanio - ha disposto, in applicazione della L. 1073 del 24.07.1962, "la concessione in uso gratuito e perpetuo all'Università degli Studi di Pisa di una parte dei fabbricati costituenti il complesso demaniale della Certosa nonché dei terreni annessi alla Certosa stessa, il tutto per essere destinato all'espletamento di attività didattiche e di ricerca e alla costituzione di un Museo di Storia Naturale e del Territorio";

che con Atto preliminare di consegna in uso gratuito e perpetuo del 03.07.1979 (allegato A alla Delibera della Direzione Generale del Demanio n° 655 del 07.07.1979) sono stati consegnati all'Università la porzione della Certosa e i terreni annessi come indicato nelle planimetrie allegate all'Atto stesso, di cui costituiscono parte integrante unitamente alla nota della Soprintendenza prot. 7911 del 30.05.1977 che reca indicazione sui criteri di utilizzo da parte dell'Università;

che con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università n. 363 del 22.02.1989 si è stabilito il passaggio dall'Università alla Soprintendenza delle celle L, M, N, O, P del lato nord del chiostro;

che nell'Atto preliminare di consegna all'Università si stabiliva: "i rapporti tra il Demanio dello Stato e l'Università dovranno essere regolati mediante atto di concessione";

che l'Università ha costituito e insediato nella parte a essa assegnata il Centro Interdipartimentale - Museo di Storia Naturale e del Territorio (d'ora innanzi Museo di Storia Naturale);

che i soggetti sottoscrittori hanno interessi comuni e convergenti alla tutela del complesso monumentale e alla sua valorizzazione;

che la Certosa nella sua interezza è soggetta alle disposizioni in materia di beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e che qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria su ogni parte del complesso monumentale, quale che sia l'Ente consegnatario, è da attuare secondo le disposizioni del predetto D.Lgs. 42/2004;

che le attività di ciascuno degli Enti consegnatari all'interno del complesso monumentale, ivi compresi gli allestimenti espositivi stabili e temporanei, devono essere compatibili (D.Lgs. 42/2004, art. 20, c. 1) con le caratteristiche monumentali della Certosa e concorrere alla valorizzazione complessiva del sito;

che i soggetti sottoscrittori concordano sulla necessità di operare congiuntamente per migliorare le condizioni di accessibilità e fruibilità della Certosa e individuare le aree e i servizi comuni da destinare all'accoglienza (bookshop, caffetteria, ristoro) e a un punto informativo da collocare in ambienti di facile accesso e immediata visibilità e da attrezzare opportunamente con strumenti di comunicazione avanzata diversificati per le diverse categorie di visitatori, con particolare attenzione alle persone diversamente abili;

che gli strumenti informativi a supporto della visita debbano illustrare i caratteri artistici e architettonici del complesso monumentale, la memoria della vita certosina, i rapporti della Certosa con gli altri monasteri certosini d'Italia e d'Europa, il suo ruolo nella storia sociale ed economica del territorio, la rilevante valenza paesaggistica del contesto ambientale in cui è inserita, nonché le collezioni del Museo di Storia Naturale e l'attività dei suoi laboratori;

che i percorsi di visita devono estendersi all'intero complesso, compresi orti, giardini e percorsi di preghiera, compatibilmente con le attività ivi collocate, come indicato nelle planimetrie allegate al presente Accordo;

che i soggetti sottoscrittori concordano sulla necessità di predisporre un generale progetto di restauro, miglioramento funzionale e delle condizioni di sicurezza, accessibilità e accoglienza dell'intero complesso monumentale, da realizzare per lotti funzionali preventivamente concordati;

tutto ciò premesso

il Ministero (Direzione Regionale, Soprintendenza) e l'Università concordano quanto segue:

Art. 1

Principi generali

1. I soggetti sottoscrittori si impegnano a perseguire e pianificare gli interventi tesi alla salvaguardia, conservazione e recupero funzionale dell'intero complesso e sue pertinenze, fermo rimanendo l'impegno ad utilizzare, secondo priorità concordate e progetti condivisi, eventuali finanziamenti devoluti da terzi per il restauro e la valorizzazione della Certosa.
2. Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli aspetti che necessitano di studi coordinati per l'intero complesso monumentale, per i quali le parti si impegnano a trovare soluzioni comuni nel rispetto dei caratteri architettonici e artistici del complesso, anche incidenti nelle aree di rispettiva competenza.
3. I soggetti sottoscrittori dovranno verificare congiuntamente le eventuali esigenze di adeguamento alla normativa antincendio, ambientale, antisismica e alla normativa vigente in materia di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche del complesso monastico, ed attuare le misure necessarie all'adeguamento nel rispetto dei suoi caratteri monumentali. Ciascun soggetto potrà individuare o proporre il personale per la progettazione nell'ambito del proprio organico o attingendo le professionalità necessarie all'esterno.

 2





4. Gli interventi di restauro e manutenzione straordinaria del complesso monastico saranno comunque programmati sulla base di un progetto organico unitario, seppure attuato per lotti funzionali, a prescindere dai rispettivi consegnatari delle parti, comprensivo di analisi e indagini conoscitive della stratigrafia storica degli apparati architettonici e decorativi interni ed esterni.

Art. 2

Individuazione e definizione degli spazi di pertinenza di Soprintendenza e Università, degli spazi ad uso comune e delle parti comuni dei fabbricati

1. I locali costituenti il complesso monastico della Certosa, nonché i giardini e gli orti annessi, esattamente rappresentati nelle planimetrie allegate che formano parte integrante del presente Accordo (Allegato A tavv. A/0, A/1, A/2, A/3), sono assegnati quali spazi di specifica competenza come segue:

a) con il colore rosso sono individuati gli spazi assegnati alla Soprintendenza, che costituiscono il Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci;

b) con il colore azzurro sono individuati gli spazi assegnati all'Università e attualmente utilizzati dal Museo di Storia Naturale;

c) con il rigato rosso sono individuati gli spazi assegnati alla Soprintendenza, ma di uso comune per i due Enti e con il rigato azzurro sono individuati gli spazi assegnati all'Università, ma di uso comune per i due Enti. Detti spazi rigati rossi e rigati blu sono di seguito indicati come spazi ad uso comune e sono individuati come da planimetrie allegate.

2. Sono individuate e definite parti comuni a entrambi gli Enti, indipendentemente dalla loro ubicazione, le coperture, le fondazioni, le strutture portanti, le facciate (compresi gli infissi esterni), gli impianti a uso comune, i solai a comune e le pareti interne a comune.

Art. 3

Principi generali per la disciplina di utilizzo degli spazi interni ed esterni ad uso comune

1. Gli spazi ad uso comune interni ed esterni sono di libero accesso per il personale di Soprintendenza e Università, per i collaboratori che a vario titolo operano nell'ambito dei due Enti e per i visitatori accompagnati da personale degli Enti stessi.

2. L'uso degli spazi di cui al comma 1, a titolo gratuito, da parte di uno dei due Enti per finalità di promozione e valorizzazione, attività espositive, convegni, eventi e manifestazioni culturali, ecc., deve essere concordemente pianificato dalla Commissione congiunta di cui all'art. 11, in attuazione di programmi che concorrono alla promozione e valorizzazione della Certosa.

3. Nei casi di cui al comma 2, sono a carico dell'Ente utilizzatore le relative spese straordinarie, ivi comprese quelle per eventuale pulizia e, ove necessario, per la retribuzione degli addetti alla vigilanza (dipendenti del Ministero) fuori del normale orario di servizio.

4. I soggetti sottoscrittori si impegnano a individuare gli spazi idonei per l'eventuale attivazione congiunta di tutti o di parte dei servizi al pubblico (bigliettazione, guardaroba, punto informativo, visite guidate, bookshop, caffetteria, ecc.); le modalità di affidamento a terzi di tali servizi sono individuate congiuntamente in conformità alla normativa vigente ed ai regolamenti specifici di ciascun soggetto.

Art. 4

Concessioni a terzi

1. Le concessioni a terzi di aree e spazi destinati ad attività convegnistiche, esposizioni temporanee, eventi di promozione e valorizzazione (ivi comprese le riprese televisive e cinematografiche) devono attuarsi

3



MR

secondo le modalità di uno specifico regolamento in materia di concessione temporanea di spazi redatto dalla Commissione di cui all'art. 11, in conformità alla normativa vigente.

2. In tutti i casi di concessione temporanea sono a carico dei terzi richiedenti le relative spese, ivi comprese quelle per la pulizia straordinaria, quelle per il pagamento del personale di vigilanza fuori del normale orario di servizio, quelle per l'assicurazione a copertura di eventuali danni e, ove previsto, le tariffe per la concessione temporanea d'uso determinate dalla Commissione di cui all'art. 11.

3. La Soprintendenza concede all'Università l'utilizzo gratuito delle immagini della Certosa, anche per la parte già presente nell'Archivio Fotografico del Museo di Storia Naturale, con l'esclusiva finalità istituzionale e con lo scopo di promuovere il flusso turistico nel complesso, nonché di evidenziare il contributo dato dall'Università alla sua conservazione e valorizzazione.

4. L'uso da parte di terzi di immagini della Certosa è soggetto allo specifico regolamento in materia di esecuzione di campagne fotografiche, riproduzione e autorizzazione alla pubblicazione redatto dalla Commissione di cui all'art. 11 in conformità alla normativa vigente.

Art. 5

Manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e consolidamento, adeguamento tecnico e normativo

1. Sono a carico dell'Università la gestione e le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria (comprensiva degli adeguamenti tecnico/normativi) e al restauro e consolidamento all'interno degli spazi assegnati ad uso esclusivo all'Università e individuati, nelle planimetrie allegate, in campitura azzurra piena.

2. Sono a carico della Soprintendenza la gestione e le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria (comprensiva degli adeguamenti tecnico/normativi) e al restauro e consolidamento all'interno degli spazi assegnati ad uso esclusivo alla Soprintendenza, individuati, nelle planimetrie allegate, in campitura rossa piena.

3. La gestione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (comprensiva degli adeguamenti tecnico/normativi), il restauro e il consolidamento degli spazi ad uso comune di cui all'art. 2, comma 1 lett. c, individuati nelle planimetrie allegate in campiture azzurra e rossa rigate sono eseguiti dall'Ente assegnatario e la relativa spesa è sostenuta dai due Enti in uguale misura. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite dalla Commissione di cui all'art. 11.


4. La gestione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, consolidamento ed adeguamento tecnico-normativo delle parti comuni di cui all'art. 2, comma 2 consiste nel controllo, monitoraggio, esecuzione di indagini e valutazioni, promozione ed esecuzione dei lavori e di ogni altra attività necessaria allo scopo e suddivisa per macrovoci di ambiti di competenza, in modo da garantire un monitoraggio omogeneo delle parti comuni, come segue:

a) per coperture, impianti a comune, fondazioni e strutture portanti, la gestione è a carico dell'Università;

b) per facciate, pareti interne a comune e pareti esterne, solai interni a comune, infissi esterni, la gestione è a carico della Soprintendenza;

c) per gli adeguamenti tecnico-normativi, ivi compresi quelli antincendio e per l'accessibilità devono essere sviluppati progetti comuni e coordinati. Per l'esecuzione di tali interventi e di tutto quanto non ricompreso nella casistica precedente di cui alle lettere a) e b) e in tutti i casi in cui sia necessario condurre in maniera congiunta più tipologie di interventi la cui competenza non è riconducibile a un solo Ente, ferma restando la ripartizione delle spese in misura percentuale di cui al comma 5, è demandata alla Commissione congiunta di cui all'art. 11 l'individuazione del soggetto gestore delle opere e il coordinamento di queste, ai fini di assicurare un più efficace, efficiente ed economico impiego delle risorse;

5. La spesa per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (comprensiva degli adeguamenti tecnico/normativi), il restauro e il consolidamento delle parti comuni, è ripartita tra i due Enti in relazione alle superfici a ciascuna assegnate, nei modi e termini di cui all'Allegato C, parte integrante del presente accordo.

4
 

OR

Art. 6

Aree verdi

1. La manutenzione e la cura dei Giardini delle Celle sono a carico di ciascun assegnatario. La scelta delle specie da impiantare è effettuata sulla base di un comune progetto improntato sulla riproposizione delle colture specifiche della tradizione certosina.
2. Gli interventi di cura, manutenzione, tutela e coltura agricola delle aree verdi perimetrali utilizzate dal Museo di Storia Naturale sono a carico dell'Università, la quale a fronte dell'onere sostenuto potrà beneficiare dei raccolti e promuoverne la commercializzazione.
3. Le coltivazioni sono predisposte nel rispetto della conformazione delle architetture presenti e dei relativi apparati decorativi. Il restauro e la manutenzione delle vasche, del muro perimetrale, dei dipinti murali lungo il percorso di preghiera dei monaci, sono a carico della Soprintendenza.

Art. 7

Pulizia e utenze relative agli spazi ad uso comune

1. La pulizia degli spazi ad uso comune è eseguita dall'Ente assegnatario e la spesa è sostenuta dai due Enti in eguale misura. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite dalla Commissione di cui all'art. 11.
2. Fermo restando che sono a carico di ciascun Ente le spese relative alle utenze a servizio degli spazi assegnati ad uso esclusivo, le spese relative alle utenze a servizio degli spazi ad uso comune sono ripartite tra i due Enti in eguale misura. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite dalla Commissione di cui all'art. 11.

Art. 8

Aspetti relativi all'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro


1. Al Datore di Lavoro dell'Università e al Datore di Lavoro della Soprintendenza spettano gli obblighi in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro delle aree della Certosa assegnate ad uso esclusivo rispettivamente ai due Enti.
2. Il Datore di Lavoro dell'Università e il Datore di Lavoro della Soprintendenza, anche attraverso i rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione, garantiscono la massima collaborazione e lo scambio di informazioni nell'ambito della Commissione di cui all'art. 11.
3. L'igiene e la sicurezza degli spazi ad uso comune sono garantite da entrambi i Datori di Lavoro, attraverso la Commissione di cui all'art. 11. Le eventuali spese necessarie sono suddivise secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente Accordo.

Art. 9

Percorsi di visita ed eventi

1. La Sala dei Frati Conversi e l'ultima Cella dei Frati Conversi con relativa Loggia al terzo livello, assegnati in uso all'Università come sale riunioni e di rappresentanza, poiché rivestono un particolare interesse come testimonianza dell'organizzazione della vita certosina, possono essere inserite nel percorso di visita del complesso monumentale, secondo orari concordati fra l'Università e Soprintendenza.
2. Tutti gli ambienti della Certosa sono considerati significativi per la memoria della vita certosina. La Commissione di cui all'art. 11 stabilisce quali si possono rendere visitabili anche se assegnati ad uso esclusivo all'Università, compatibilmente con le attività ivi collocate e previo accordo sugli orari di visita.

5



MR

3. Le aree verdi, previa adeguata sistemazione da attuare all'interno del progetto complessivo di restauro e valorizzazione, sono comprese in percorsi di visita progettati e realizzati da entrambi gli Enti congiuntamente e/o singolarmente e possono essere utilizzate per altre finalità di valorizzazione compatibilmente con le modalità e i tempi di manutenzione e nel rispetto della normativa di sicurezza.

4. Per particolari eventi ciascun Ente può chiedere all'altro spazi del monumento e di aree verdi assegnati in uso esclusivo, comunicando all'altro per iscritto, anche via e-mail, la data e gli orari degli eventi. Sono a carico dell'Ente che organizza l'evento le relative spese straordinarie, ivi comprese quelle per la pulizia e il ripristino dei luoghi, quelle per il pagamento del personale di vigilanza del Ministero, quando ne sia necessaria la presenza fuori del normale orario di servizio.

Art. 10

Particolari destinazioni d'uso

1. Le celle del chiostro grande, quale che sia l'Ente consegnatario, potranno essere adibite ad usi di rappresentanza, direzione e studio (biblioteche, attività di catalogazione e restauro delle collezioni museali, laboratori interattivi), compatibili con le caratteristiche dei luoghi e nel rispetto della vigente normativa di sicurezza.

Art. 11

Commissione congiunta permanente

1. È istituita una Commissione Congiunta Permanente composta da quattro membri per il Ministero e quattro membri per l'Università, nominati dai rispettivi Organi di Governo tra il personale dotato di capacità e requisiti adeguati ai compiti assegnati alla Commissione. La Presidenza della Commissione è individuata annualmente ed è espressa alternativamente dalle due parti. La Commissione decide all'unanimità.

2. La Commissione è competente, fermo restando i poteri del Ministero in materia di tutela, per le funzioni richiamate nel presente Accordo e fornisce ai datori di lavoro di Soprintendenza e Università il supporto per il coordinamento in ordine agli aspetti di igiene e sicurezza.

3. La Commissione approva annualmente un calendario degli eventi e delle attività che l'Università e la Soprintendenza intendono realizzare negli spazi ad uso comune. Resta ferma la possibilità per ciascun Ente di organizzare, nei periodi non coperti da eventi programmati, ulteriori manifestazioni, avvertendo l'altro Ente con le modalità e secondo quanto previsto negli articoli che precedono.

4. La Commissione può altresì svolgere funzioni istruttorie in merito a eventuali controversie, a eventuali modifiche dell'Accordo e dei suoi allegati; può svolgere funzioni atte a garantire il necessario coordinamento tra i soggetti sottoscrittori per una efficace gestione del Complesso Monastico Certosino.

5. La Commissione si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e comunque ogni qual volta lo richieda uno dei soggetti sottoscrittori.

6. Per ulteriori aspetti non contemplati o non del tutto definiti nel presente Accordo, la Commissione propone ai soggetti sottoscrittori specifici accordi attuativi e/o integrativi da definire con atti aggiuntivi.

Art. 12

Norme transitorie

1. Tutti gli spazi attualmente assegnati e utilizzati dall'Università, che in base al presente accordo sono stati permutati in assegnazione alla Soprintendenza (es. cella del Padre Priore e celle angolari del Chiostro Grande), possono ancora essere utilizzati dall'Università fino a quando non saranno completati i lavori di restauro e resi idonei al trasferimento delle attività altrettanti locali, come da programma sulla base di un progetto organico unitario.

19  6  

2. Nel caso in cui gli spazi attualmente assegnati all'Università nell'ala nord adiacenti al frantoio denominati abitazione del portiere, lavanderia, cortile limitrofo e ambienti prospicienti il Cortile d'Onore (Allegato B/1) siano destinati in tutto o in parte all'accoglienza, l'Università si impegna a rendere ad uso comune gli spazi necessari, nel momento in cui siano altresì individuati altri locali idonei all'interno della Certosa a ospitare le attuali attività ospitate in tali spazi.

Costituiscono parte integrante del presente accordo i seguenti allegati:

allegato A

Individuazione degli spazi di pertinenza di Soprintendenza e Università e degli spazi ad uso comune:

TAV. A/0 PLANIMETRIA GENERALE

TAV. A/1 PIANTA PRIMO LIVELLO E LIVELLO 0

TAV. A/2 PIANTA SECONDO LIVELLO

TAV. A/3 PIANTA TERZO LIVELLO

allegato B

Denominazione originaria di riferimento degli ambienti sulla base dello stato attuale della ricerca storica:

TAV. B/1 PIANTA PRIMO LIVELLO

TAV. B/2 PIANTA SECONDO LIVELLO

TAV. B/3 PIANTA TERZO LIVELLO

allegato C

Criteri di ripartizione delle spese per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, consolidamento e adeguamento tecnico-normativo delle parti comuni di cui all'Art. 5

Pisa, 28 luglio 2011

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana

Dott.ssa Maddalena Ragni 

Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Pisa e Livorno

Arch. Agostino Bureca 

Università di Pisa

Prof. Massimo Augello 